

SENT. N. 13768/2017

CRON. N. 13892/2017

REP. N. 14286/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE VI CIVILE

Il Tribunale di Roma così composto:

dott. Claudia Pedrelli

dott. Francesco Ranieri

dott. Francesca Romana Salvadori

ha pronunciato, mediante la lettura del dispositivo, la seguente

-Presidente-

-Giudice-

-Giudice relatore-

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 35257 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017

TRA

con l'Avvto [redacted] munito di mandato apposto in calce all'atto di reclamo

-RICORRENTI-

E

[redacted] con l'Avvto [redacted] munito di mandato apposto su foglio allegato alla memoria difensiva

-RESISTENTE-

OGGETTO: opposizione ex art. 56, L. n. 392/78.

CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 5.7.2017 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni spiegate nei rispettivi scritti difensivi.

Sentenza n. 13768/2017 pubbl. il 05/07/2017

RG n. 35257/2017

Repert. n. 14286/2017 del 06/07/2017

FATTO E DIRITTO

. Rilevato che, con ricorso depositato in data 12/5/17 ai sensi dell'art. 56, L. n. 392/78, come modificato con D.L. 13 settembre 2004, n. 240, convertito con L. 12 novembre 2004, n. 269, [REDACTED] hanno agito in giudizio nei confronti della Società, sollevando contestazioni circa la congruità del termine assegnato per l'esecuzione nell'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione, adottata dal Tribunale intestato il 5/4/17, e rappresentando che a) il Tribunale non ha enunciato "alcuna concreta motivazione" atta a giustificare la "determinazione del termine... nella misura eccezionale di dodici mesi, posto che la misura massima è di sei mesi"; b) la comparazione delle condizioni delle parti evidenzia lo squilibrio economico delle stesse, "poiché a fronte di tre persone fisiche, vi è un vero e proprio colosso economico, una spa con circa quaranta milioni di euro di capitale sociale titolare di numerosissime attività commerciali"; c) la Società nulla ha allegato in ordine a particolari condizioni del conduttore che possano giustificare l'assegnazione del termine massimo; che, tanto premesso, [REDACTED] hanno chiesto al Tribunale di Roma di riformare il provvedimento impugnato e di concedere per l'esecuzione il termine di un mese o un termine comunque non superiore a sei mesi;

. rilevato che, costituendosi, la Società ha dedotto la nullità del decreto di fissazione di udienza e l'inammissibilità dell'avversa opposizione, nonché contestato nel merito la fondatezza della domanda;

. rilevato che la causa, istruita con produzione di documenti, è stata discussa e decisa all'udienza collegiale del 5/7/17;

. rilevato che la costituzione della Società, che sottende la regolare instaurazione del contraddittorio, esime dalla verifica della dedotta nullità del decreto di fissazione di udienza, "pronuncia(to) ... ai sensi dell'art 669 terdecies, cpc" (cfr memoria pag 2);

. rilevato che la domanda è inammissibile;

. rilevato che [REDACTED] hanno adito l'intestato Tribunale con ricorso ex art. 56, L. n. 392/78; che l'art. 56, L. n. 392/78, nella nuova formulazione introdotta dall'art. 7 bis, D.L. 13 settembre 2004, n. 240, convertito con modificazioni con L. 12 novembre 2004, n. 269, stabilisce che: "*qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al Tribunale in composizione Collegiale l'opposizione di cui all'art. 6, comma 4, della L. 9 dicembre 1998, n. 431*";

. rilevato che, tanto premesso, la prima questione da affrontare concerne, evidentemente, la qualificazione giuridica dell'odierno giudizio; che, a tal fine è necessario individuare

la natura del procedimento di cui all'art. 6, comma 4, L. n. 431/98, visto che ad esso rinvia l'ultima parte dell'art. 56, L. n. 392 citata; che l'art. 6, comma 4, L. n. 431/98, in particolare, stabilisce che *"il locatore e il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al Tribunale che giudica con le modalità di cui all'art. 618 c.p.c."*; che, secondo la giurisprudenza, il procedimento regolato dall'art. 6, L. n. 431/98, rientra tra le opposizioni agli atti esecutivi (cfr. tra le tante, Tribunale Roma, ordinanza 21 ottobre 1999, 4 febbraio 2000 e 19 aprile 2000, Tribunale Monza, sentenza n. 523/00, Tribunale Catania 11 novembre 1999), come si desume dal richiamo espresso al disposto dell'art. 618 c.p.c. e dalla natura del decreto impugnato, che ben può essere considerato come un atto esecutivo, essendo destinato a dilazionare l'esecuzione per rilascio d'immobile; che analoga natura dev'essere, quindi, riconosciuta alla presente opposizione, visto il rinvio all'art. 6, comma 4, L. n. 431/98 contenuto nell'art. 56, L. n. 392/78, comma 3, nel testo attualmente vigente;

. rilevato che, per quanto concerne i termini entro i quali le relative domande possono essere proposte, sono opportune alcune precisazioni; che, nell'ipotesi regolata dall'art. 6, comma 4, L. n. 431/98, il fatto che la norma richiami il solo art. 618 c.p.c. e non anche l'art. 617 c.p.c., ad avviso della giurisprudenza non significa che l'opposizione possa essere presentata senza limiti di tempo, poiché, da un lato, tale soluzione sarebbe fonte di grave incertezza nei rapporti giuridici e dall'altro, contrasterebbe con il sistema delle impugnazioni, quale si delinea dalla lettura del codice di procedura civile e dalle leggi speciali, per cui, tutte le volte che è data alle parti la facoltà di impugnare un provvedimento, è stabilito un termine di decadenza entro il quale ciò deve avvenire; che si è, quindi, ritenuto che, nel silenzio del legislatore, il termine di decadenza entro il quale dev'essere depositato il ricorso ex art. 6, comma 4, L. n. 431/98 sia quello proprio dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), cui appunto la procedura in esame è stata assimilata, non potendosi fare riferimento ai diversi termini stabiliti per il reclamo ai provvedimenti cautelari, o per i procedimenti in camera di consiglio, o per l'impugnazione avverso i provvedimenti di contenuto decisorio, che sono disciplinati in maniera non compatibile con il procedimento di cui all'art. 618 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 6, comma 4, L. n. 431/98;

. rilevato che, nella diversa ipotesi dell'art. 56, L. n. 392/78, la particolare formulazione della norma impone alcune considerazioni supplementari; che l'art. 56, comma 3, stabilisce, infatti, che *"qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per*

l'esecuzione, proporre al Tribunale in composizione Collegiale l'opposizione ...; che l'espressione *"in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione"*, se collegata alle parole *"possono ... proporre ... l'opposizione"*, porterebbe a ritenere che non operi, nel caso di specie, il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.; che tale interpretazione, ad avviso del Collegio, non appare corretta, e ciò sia perché, come sopra evidenziato, il nostro ordinamento non ammette, di regola, rimedi di natura impugnatoria svincolati dall'osservanza di un termine, sia perché, diversamente opinando, verrebbero a coesistere nel vigente sistema processuale due distinti procedimenti, regolati rispettivamente dall'art. 6, comma 4, L. n. 431/98 e dall'art. 56, L. n. 392/78, entrambi riconducibili nel novero delle opposizioni agli atti esecutivi (art. 618 c.p.c.), che sarebbero disciplinati, però, in maniera completamente difforme, ove si affermasse che il termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c. è applicabile per la sola opposizione di cui all'art. 6, comma 4, L. n. 431/98 e non anche per quella di cui all'art. 56, L. n. 392/78; che ad abundantiam, si osserva, inoltre, che, se si accedesse alla suddetta interpretazione, si consentirebbe un uso distorto dell'opposizione in esame, che si presterebbe ad essere impiegata in prossimità dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario al solo fine di far slittare l'esecuzione;

· rilevato che, sulla scorta delle predette considerazioni, ritiene il Tribunale che il legislatore, in realtà, con l'art. 56, L. n. 392/78, non ha voluto svincolare il giudizio di cui si tratta dalla soggezione al termine di decadenza fissato dall'art. 617 c.p.c., ma ha inteso semplicemente ribadire l'autonomia del provvedimento di fissazione del termine per l'esecuzione rispetto al provvedimento cui accede (ordinanza di convalida, ordinanza provvisoria di rilascio, ordinanza ex art. 30, L. n. 392/78, sentenza), in considerazione della sua funzione meramente ordinatoria dell'iter esecutivo; che conferma del significato precettivo da attribuire alla norma come su delineato si ricava collegando la locuzione *"in qualsiasi momento"* non alle parole *"possono ... proporre ... l'opposizione"*, ma all'inciso di apertura dell'art. 56, comma 3, L. n. 392/78 (*"qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio"*); che, raccordando tali espressioni, la disposizione in esame dev'essere, conseguentemente, interpretata nel senso che l'opposizione di cui all'art. 56, L. n. 392/78 può essere proposta in qualsiasi momento, in quanto il provvedimento con il quale si fissa il termine per l'esecuzione non può acquistare efficacia di giudicato, e può essere impugnato con la procedura ivi prevista indipendentemente dalla sorte del provvedimento di rilascio, e ciò sia nell'ipotesi in cui il provvedimento di rilascio è passato in giudicato, sia nella contraria

Sentenza n. 13768/2017 pubbl. il 05/07/2017

RG n. 35257/2017

Repert. n. 14286/2017 del 06/07/2017

ipotesi in cui tale provvedimento è ancora assoggettato ad un successivo controllo giudiziario;

. rilevato che, per quanto fin qui detto, in conclusione, l'opposizione di cui all'art. 56, L. n. 392/78, dev'essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi e va proposta a pena di decadenza nel termine stabilito dall'art. 617 c.p.c., decorrente dall'emissione del provvedimento o dalla sua conoscenza legale da parte dell'opponente;

. rilevato che, nel caso concreto, considerato che il provvedimento impugnato è stato emesso nell'udienza del 5/4/17 e che [redacted] hanno depositato il ricorso introduttivo in data 12/5/17, ben oltre la scadenza del termine di cui all'art. 617 c.p.c., l'odierna opposizione dev'essere dichiarata inammissibile, perché tardiva;

. rilevato che quanto sopra esime dalla verifica del merito dell'opposizione proposta;

. rilevato che le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo il dm Giustizia n 55/2014;

. ritenuto congruo il termine di gg 10 per il deposito della sentenza;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ex art 56, l 392/78, da [redacted]

[redacted] nei confronti di [redacted]

così provvede:

1. Dichiaro inammissibile l'opposizione spiegata dai [redacted]
2. condanna i [redacted] in solido al pagamento, in favore della Società, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1823,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. fissa in 10 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Roma, 5 luglio 2017.

Il Presidente

[Signature]

Il Relatore

[Signature]
IL CANCELLIERE C/1
(Gianna Marchetti)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria



Roma, il 5 LUG. 2017

IL CANCELLIERE C/1
(Gianna Marchetti)

[Signature]